

n. 29 – 4 marzo 2020

NUOVI OBBLIGHI DI TRASPARENZA NEI CONCORSI PUBBLICI

Il comma 145 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 modifica l'art. 19 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in materia di pubblicità dei pubblici concorsi. Nello specifico si chiede parere se il termine "tracce delle prove" faccia riferimento anche alle domande della prova orale chieste ai candidati?

Cogliamo l'occasione per rammentare nuovamente (cfr. comunicato del 13 gennaio 2020) gli obblighi di trasparenza in materia di concorsi pubblici previsti dall'art. 19 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dalla Legge di Bilancio per l'anno 2020.

Vecchio testo	Nuovo testo
<p style="text-align: center;">Art. 19 Bandi di concorso</p> <p>1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte.</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 19 Bandi di concorso</p> <p>1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornati i dati di cui al comma 1.</p> <p>2-bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell'accessibilità ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.</p>

Dal 1° gennaio 2020, inoltre, è previsto l'obbligo di pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali – sotto sezione "bandi di concorsi" - dei seguenti dati:

1. Bandi di concorso per il reclutamento di personale a qualsiasi titolo;
2. Criteri di valutazione della Commissione Giudicatrice;
3. Tracce delle prove concorsuali;
4. Graduatorie finali.

Pertanto, quali sono le novità rispetto al passato?

- Pubblicazione delle tracce relative ad ogni prova concorsuale: scritta, orale, teorico/pratica;
- Abolizione dell'obbligo di pubblicare l'elenco aggiornato dei bandi in corso;
- Pubblicazione delle graduatorie finali aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori;
- Pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati per l'inserimento nella banca dati del Dipartimento della Funzione Pubblica finalizzata al monitoraggio delle graduatorie concorsuali secondo modalità definite da apposito decreto ministeriale.

La pubblicazione e l'aggiornamento dei suddetti dati devono essere tempestivi e le informazioni devono essere pubblicate nel sito web istituzionale per cinque anni dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è sorto l'obbligo di pubblicazione (art. 8, del D.Lgs. n. 33/2013).

Ciò premesso, la dicitura "tracce delle prove" di cui al vigente comma 1 dell'art. 19 del D.Lgs n. 33/2013 – che sostituisce la previgente formulazione "tracce delle prove scritte" - deve essere estesa ad ogni tipologia di prova richiesta ai candidati.